

**ESTRATTO DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e
Sportivi del Comune di Correggio**

Delibera n. 32

SEDUTA DEL 28/10/2015

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE
TRA L'ISECS DEL COMUNE DI CORREGGIO E IL SOGGETTO
AFFIDATARIO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO, IN
LOCALITA' "LEMIZZONE" – PERIODO 1° GENNAIO 2016 – 31
DICEMBRE 2018, SALVO RINNOVO ESPRESSO PER UN UGUALE
PERIODO PER UNA SOLA VOLTA. ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIO
PROCEDURA AL FINE DI INDIVIDUARE IL GESTORE IMPIANTO
SPORTIVO. INDICAZIONE PRINCIPALI CRITERI PER
L'ASSEGNAZIONE**

L'anno duemilaquindici questo giorno 28 del mese di OTTOBRE alle ore 17.00 in Correggio, presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Presidente Ferri Emanuela
Sono presenti i Signori:

Paltrinieri Roberto	Consigliere	presente
Santini Maria Cristina	Consigliere	assente

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il dott. Dante Preti in qualità di Direttore.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA L'ISECS DEL COMUNE DI CORREGGIO E IL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO, IN LOCALITA' "LEMIZZONE" - PERIODO 1° GENNAIO 2016 – 31 DICEMBRE 2018, SALVO RINNOVO ESPRESSO PER UN UGUALE PERIODO PER UNA SOLA VOLTA. ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIO PROCEDURA AL FINE DI INDIVIDUARE IL GESTORE IMPIANTO SPORTIVO. INDICAZIONE PRINCIPALI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

SENTITA la relazione del Direttore ISECS Dott. Dante Preti che così recita:

“L’Amministrazione Comunale ha intrapreso da anni una politica di sviluppo e di crescita dell’associazionismo sportivo avvalendosi della sua collaborazione anche nella gestione degli impianti, perseguiendo l’obiettivo di economizzare sui costi di gestione delle strutture sportive, senza compromettere la qualità dei servizio da fornire agli utilizzatori degli impianti.

E’ scaduta il 31.12.2014 la Convenzione tra l’Amministrazione Comunale e la Società ARCI Lemizzone di cui alla delibera di CdA ISECS nr. 34 del 14.11.2011 avente per oggetto: “Approvazione schema di convenzione per la gestione dei campi da calcio facenti parte del Campo di calcio in Località Lemizzone - periodo 1.1.2012 – 31.12.2014, salvo rinnovo espresso per un uguale periodo; definizione criteri per l’assegnazione”.

Con delibera del CDA ISECS nr.36 del 13.11.2014 si è approvato un nuovo schema tipo di convenzione tra l’ISECS del Comune di Correggio e la Società Sportiva affidataria per l’utilizzo e la gestione dei Campi da calcio in località “Lemizzone” – Periodo 1° Gennaio 2015 – 31 Dicembre 2017 e si sono avviate le procedure per l’individuazione del gestore dell’impianto sportivo definendo i criteri per l’assegnazione.

A conclusione delle procedure di gara, con determina nr.170/2014 si è affidata la gestione alla Società “I Lupi di Canolo a.s.d.” (confermata in modo definitivo dopo la verifica dei requisiti, con determina nr.38 del 5.03.2015).

A seguito della reiterata inadempienza della presa in carico della gestione dell’impianto sportivo da parte della Società affidataria: “I Lupi di Canolo a.s.d.”, con lettera raccomandata PEC prot. nr. 902/IS del 31.03.2015, si è revocata l’assegnazione.

Con Determinazione n. 56 del 01/04/2015 l’Amministrazione Comunale (ISECS) ha preso atto e riconosciuto il servizio “di fatto” esercitato dal precedente gestore ARCI Lemizzone che ha consentito il regolare utilizzo dell’impianto e lo svolgimento delle partite di campionato, provvedendo al contempo ad un affidamento temporaneo e straordinario fino al 31/07/2015 in modo tale da garantire la continuità di funzionamento dell’impianto sportivo, peraltro in ossequio a quanto previsto dall’art 11 della convenzione di gestione di cui alla deliberazione di CdA n. 36 del 13/11/2014.

Tale affidamento è stato prorogato fino al 31.10.2015 con provvedimento nr. 135 del 14.07.2015 e sarà ulteriormente prorogato fino al 31/12/2015 per consentire l’avvio delle procedure di gara al fine di individuare il nuovo soggetto gestore.

Nella ricerca della società affidataria della gestione, si intendono condividere con essa le finalità di una gestione atta a garantire la regolare effettuazione dell'attività praticabile nell'impianto e la promozione dell'attività sportiva sia delle proprie squadre, sia delle squadre e dei gruppi o compagni di soggetti terzi assegnatari degli spazi in base all'apposito regolamento comunale, nell'ambito di una condivisione dei valori di socialità e di promozione del benessere psicofisico in ambienti pubblici curati e mantenuti in efficienza, come ulteriori elementi di promozione della sicurezza e dell'agio.

Si ricorda che l'art 90 comma 25 della Legge 289/2002 prevede l'affidamento preferenziale della gestione di impianti sportivi di proprietà degli Enti Locali alle società sportive e associazioni sportive dilettantistiche prive di finalità di lucro. La L.R. 11/2007, nel ribadire l'affidamento preferenziale della gestione impianti sportivi alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, stabilisce all'art. 5 le priorità di tale affidamento da rinvenirsi, in particolar modo: in società che esercitano e possono promuovere le discipline sportive che si praticano nell'impianto, nella salvaguardia dell'impianto sportivo come struttura pur non escludendo ai sensi delle norme citate, associazioni anche di promozione sociale che, iscritte ad enti di promozione sportiva esercitano una disciplina sportiva, praticabile all'interno dell'impianto in aggiudicazione; nella finalizzazione della gestione dell'impianto sportivo alla promozione sportiva sul territorio e all'ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto; finalità queste che sono proprie sia dell'Ente Locale che della società sportiva affidataria.

Quindi, l'Amministrazione Comunale manifesta la volontà di affidare in gestione a terzi il suddetto impianto sportivo, rendendo noto tramite avviso pubblico, riservato (ai sensi dell'art 17 del regolamento Comunale vigente per la concessione di benefici economici e contributi a società ed associazioni), a società sportive che abbiano sede nel Comune di Correggio, ed in particolare

in via prioritaria a:

- Società Sportive e Associazioni Sportive dilettantistiche prive di finalità di lucro (art.90- comma 25 della legge 289/2002) iscritte agli albi provinciali o regionali o all'Albo Comunale;

e quindi ad

- Associazioni senza fini di lucro iscritte agli Albi provinciali o regionali o all'Albo Comunale, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello Sport e del Tempo Libero (affiliate con iscrizione attiva a Federazione sportiva o Ente di Promozione Sportiva).

Tutte le società sportive o associazioni indicate devono esercitare un'attività sportiva compatibile con l'impianto, praticare tale attività a Correggio in via continuativa da almeno tre anni e dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Lo schema convenzionale è stato rivisitato alla luce delle normative in vigore. La convenzione di gestione riguarda una serie di servizi, di collaborazioni ed attenzioni che sono richieste al gestore per la buona conduzione della struttura (pulizia, custodia, manutenzioni) e, per quanto riguarda la conduzione dell'impianto al fine di garantire il corretto utilizzo alle società terze nell'ambito delle assegnazioni degli spazi, basate sul Regolamento comunale delle assegnazioni.

Alla Società affidataria faranno carico gli oneri di apertura e chiusura giornaliere, nonché la manutenzione ordinaria, la pulizia dei locali a servizio del campo e l'assistenza e la sorveglianza per il regolare svolgimento delle manifestazioni e delle competizioni a carattere federale.

Le utenze saranno intestate all'assegnatario.

L'uso dell'impianto è stabilito dall'Amministrazione Comunale che provvede all'assegnazione degli spazi per allenamenti e partite alle società sportive richiedenti, ivi inclusa la società concessionaria, tenuto conto di quanto stabilito nel vigente regolamento d'uso dei campi da calcio comunali.

Allo stesso tempo, alla società assegnataria è assicurato l'introito delle tariffe da parte delle altre Associazioni o gruppi sportivi che utilizzeranno l'impianto sportivo, applicando il tariffario d'uso stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposito Regolamento. Il tutto, in ragione di quanto disposto dall'allegato schema di convenzione che si propone di adottare con il presente atto.

Contestualmente all'approvazione della bozza di Convenzione, con il presente atto si approvano anche i criteri che la Commissione (nominata successivamente con Provvedimento del Direttore) dovrà seguire per attribuire i punteggi, al fine di scegliere il soggetto gestore per i prossimi anni. In particolare, si vuole dare valore, ai seguenti elementi:

1)

- **Radicamento sul territorio** dell'aspirante società o associazione affidataria: struttura organizzativa del soggetto affidatario e composizione e struttura degli organi direttivi (con indicazione della residenza dei loro componenti). Numero dei soci/affiliati, con riguardo alla residenza nel Comune di Correggio
- Numero degli atleti iscritti, con particolare attenzione agli atleti Under 18 e con riguardo alla residenza dei minori nel territorio comunale.
- Numero degli atleti maggiorenni tesserati, con attenzione a quanti sono residenti nel Comune di Correggio
- Numero e descrizione delle squadre iscritte a campionati federali affiliati CONI o di enti di promozione sportiva, con attenzione a quante sono over 18 e quante under 18
- Numero e qualificazione professionale di istruttori e allenatori (patentini, livelli di qualifica, ecc.); anche con riferimento alla residenza nel Comune di Correggio

2)

- **Attività svolta**, in particolare attività svolta per i minori.
- Grado di compatibilità con le attività praticabili nell'impianto in oggetto.
- Descrizione dell'attività sportiva svolta sul territorio comunale, in particolare per i minori (under 18), indicando eventuali collaborazioni con le scuole
- Descrizione altre attività svolte sul territorio comunale (ad es. ricreative o sociali)

3)

- **Affiliazione** a Federazioni o Enti di promozione sportiva.
- Anzianità di iscrizione agli Albi (in particolare, all'Albo Comunale delle forme associative e di volontariato).

4)

- **Esperienza e progettualità nel settore**, ovvero nella gestione di impiantistica sportiva (in particolare campi da calcio o altri sport praticabili nell'impianto).
- Analoghe esperienze in convenzione con le Amministrazioni Pubbliche.

- Progetto gestionale in relazione agli aspetti riguardanti la conduzione della struttura (indicazione dei soggetti individuati con le relative mansioni, organizzazione e scansione delle attività e degli interventi periodici).
- Accordi di collaborazione siglati da Società Sportive fra loro, o con Associazioni ricreative e del Tempo Libero finalizzati alla gestione dell'impianto.
- Proposte per attività da svolgere nella struttura, in spazi eventualmente rimasti vuoti dopo le assegnazioni annuali, con particolare riguardo alle attività per giovani, anziani, disabili.
- Proposte di miglioramento del servizio in aspetti ben delineati e a carico del soggetto affidatario (con particolare riguardo alle migliorie relative all'impianto, utilizzi diversi, nuove modalità gestionali, ulteriori disponibilità di risorse interne alla società o di collaborazioni esterne)

In una fase immediatamente successiva all'approvazione della bozza di Convenzione, l'Ufficio Sport dell'ISECS provvederà alla pubblicazione dell'avviso sul sito del Comune e all'Albo Pretorio;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, di cui alla Deliberazione Consiliare n. 65 del 13/03/1995, modificata da ultimo dalla Deliberazione Consiliare n.139 del 6/11/2000, esecutiva ai sensi di legge, la quale prevede l'approvazione di un'apposita convenzione da parte della Giunta Comunale (art. 17 comma 3);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consigliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all'Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero;

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l'art.14 per quanto attiene le competenze del Consiglio di Amministrazione, in particolare il comma 3° lettera g) punto 3), in merito all'affidamento a terzi di attività w servizi mediante Convenzione;

RICHIAMATA la Deliberazione di CdA nr. 39 del 17.12.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 dell'ISECS, come variato con deliberazione di CdA nr. 21 del 30.06.2015;

VISTA la deliberazione di CdA nr.44 del 23.12.2014, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i fondi da gestire, variato con delibera nr. 22 del 30.06.2015;

CONSIDERATO che è stato acquisito il Nulla-Osta della Giunta Comunale sulla proposta di convenzione, in data 27 ottobre 2015 e allegato al presente atto, così come previsto Z:\Documenti\delibere\delibere 2015\SP Approvazione Convenzione impianto sportivo di Lemizzone

dell'art. 19 – punto 19.1 - lettera d) del Regolamento istitutivo dell'ISECS;

VISTO il parere tecnico positivo del Responsabile Sport ISECS e di regolarità contabile da parte del Direttore ISECS espressi in data 27 ottobre 2015 ai sensi dell'art 49 comma 1 dlgs 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito;

A voti unanimi espressi in modo palese

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di esprimere quale atto di indirizzo la volontà di affidare a terzi la gestione dell'Impianto Sportivo sito in località: "Lemizzone" dando mandato al Direttore di ISECS di procedere all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti secondo le indicazioni contenute nella premessa di cui al punto 1);
- 3) di approvare la bozza di Convenzione tra l'ISECS del Comune di Correggio e la Società Sportiva o Associazione affidataria, per l'utilizzo e la gestione dei Campi da Calcio in località "Lemizzone" per il periodo 1/1/2016 – 31/12/2018, il cui testo si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) di indicare i principali criteri che la Commissione dovrà seguire in sede di gara e di demandare a successivo Provvedimento del Direttore la precisazione dei punteggi da attribuire a ciascuno di essi;
- 5) di autorizzare alla stipula della medesima, con la Società Sportiva risultata assegnataria al termine della procedura di gara, il dott. Preti Dante, Direttore ISECS, in virtù dei provvedimenti summenzionati;
- 6) di autorizzare il Direttore ISECS ad apportare al testo della Convenzione modifiche di dettaglio legate a necessità gestionali ed operative;
- 7) di dare atto che presso l'impianto sportivo posto in località "Lemizzone", verranno applicate alle società sportive, per l'attività di allenamento e di svolgimento delle gare, le tariffe attualmente in vigore, determinate dall'Amministrazione Comunale, con delibera di CdA nr. 25 del 30.06.2015, salvo eventuali aggiornamenti e modifiche;
- 8) di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento del Direttore, all'imputazione della spesa nascente dal presente atto;

- 9) di revocare la delibera nr. 36 del 13.11.2014 con la quale si è approvato lo schema di convenzione tra l'ISECS del Comune di Correggio e la Società Sportiva affidataria per l'utilizzo e la gestione dei campi da calcio in località: "Lemizzone" per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2017;
 - 10) di autorizzare il Direttore alla proroga della Convenzione in essere con l'ARCI Lemizzone fino al 31/12/2015, per garantire la continuità della gestione e consentire, nel contempo, lo svolgimento e la conclusione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo gestore;
 - 11) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Resp. Servizio Sport ISECS dott.ssa Reggiani Elena;
- con votazione separata unanime
- 12) di conferire al presente atto l'immediata esecutività, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000, stante l'esigenza di provvedere in merito determinata dall'imminenza della scadenza della precedente Convenzione.

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CORREGGIO E
PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
SITUATO IN LOCALITA' LEMIZZONE - PERIODO 1.1.2016 - 31.12.2018. SALVO
RINNOVO ESPRESSO PER UN UGUALE PERIODO PER UNA SOLA VOLTA.**

L'anno duemilaquindici, il giorno _____() del mese di _____ nella Residenza Municipale di Correggio

TRA

ISECS – del Comune di Correggio, (in seguito denominata anche Amministrazione Comunale) rappresentata dal Direttore **Dott. PRETI DANTE**

E

la _____rappresentata dal Presidente pro-tempore
Sig. _____ con sede in Via _____ C.F. _____

in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ISECS n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO:

- che l'art 90 comma 25 della Legge 289/2002 prevede l'affidamento preferenziale della gestione di impianti sportivi di proprietà degli Enti Locali alle società sportive e associazioni sportive dilettantistiche;
- che la L.R. 11/2007, nel ribadire l'affidamento preferenziale della gestione impianti sportivi alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, stabilisce all'art. 5 le priorità di tale affidamento da rinvenirsi, in particolar modo: nella salvaguardia dell'impianto sportivo, nella finalizzazione della gestione dell'impianto sportivo alla promozione sportiva sul territorio e all'ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto; finalità queste che sono proprie sia dell'Ente Locale che della società sportiva affidataria
- che fra le parti si intende avviare un rapporto convenzionale concernente la gestione del campo di calcio sito in località Lemizzone;
- che la Soc. Sportiva/ Associazione _____, è regolarmente iscritta nel registro Provinciale/Regionale o all'Albo Comunale delle forme Associate nella sezione " Associazioni sportive, ricreative e del Tempo Libero" in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti a soggetti pubblici e privati, sulla base di Convenzioni ritenute necessarie per l'attuazione dei programmi dell'Amministrazione Comunale;
- che trattasi di Associazione senza fini di lucro iscritta agli Albi provinciali o regionali o all'Albo Comunale, che persegue finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello Sport e del Tempo Libero (affiliata con iscrizione attiva a Federazione sportiva o Ente di Promozione Sportiva);
- che la stessa Società pratica attività sportiva compatibile con l'impianto in oggetto, mediante utilizzo continuativo impianti sportivi nell'ambito del Comune di Correggio da almeno tre anni;

- che non ha subito revoca di precedente affidamento in gestione di servizi o impianti da parte dell'Amministrazione Comunale (ISECS) a seguito di verificata inadempienza agli obblighi derivanti dal rapporto convenzionale
- che le Parti si prefissano lo scopo di ottimizzare l'uso del Campo da Calcio da parte dell'utenza sportiva in un'ottica di miglioramento del servizio e di promozione dell'attività sportiva;

RICHIAMATO:

Il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/1995 e s.m.i fino all'ultima variazione con deliberazione di CC n. 139/2000 e ricordato che:

- all'art 12 e art 10 comma 1 sono previste le aree nelle quali è suddiviso l'Albo delle Associazioni e fra queste risulta alla lettera e) l'area delle attività sportive e ricreative del tempo libero;
- all'art 17 si contempla la possibilità di stipulare convenzioni con le Associazioni iscritte all'Albo, quando l'Amministrazione Comunale rileva progetti, riferiti a specifici interventi, come la gestione di impianti, per i quali ritiene di manifestare la volontà e disponibilità a formulare e stipulare convenzioni con una o più associazioni per la realizzazione di tali progetti, finalizzati all'attuazione di programmi dell'Amministrazione Comunale stessa, dietro l'erogazione di benefici economici o contributi;

RITENUTO:

l'ambito della gestione degli impianti sportivi un settore fortemente congeniale alla fattiva collaborazione fra Amministrazione Comunale e Associazionismo sportivo, proprio nello spirito di quanto asserito dalla L.R.11/2007;

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

ART.1 – PREMESSE.

Le premesse sono parte integrante della convenzione.

ART.2 – OGGETTO.

Il Comune di Correggio, come sopra rappresentato, concede alla _____ anch'essa come sopra rappresentata, che accetta, la gestione nei termini più espressamente precisati nei patti seguenti ed in particolare dettagliati nell'art. 5 della presente convenzione, dell'Impianto Sportivo e dei relativi spogliatoi con annessi servizi, sito in località "Lemizzone", e di tutte le strutture ed attrezzature annesse o in dotazione dell'impianto sportivo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, nonché di un'area verde adiacente ai campi medesimi, (All. A) e censita al Catasto Terreni del Comune di Correggio al foglio 76, mappali 139 e 137, siti in località "Lemizzone", così come evidenziati nella planimetria allegata.

ART. 3 – DURATA.

La presente convenzione decorrerà **dal 1 Gennaio 2016 e avrà termine al 31 dicembre 2018 salvo rinnovo espresso per un uguale periodo per una sola volta.**

ART. 4 - UTILIZZO CAMPO.

L'uso dell'impianto è stabilito dall'Amministrazione Comunale che provvede all'assegnazione degli spazi per allenamenti e partite alle società sportive richiedenti, ivi inclusa la società/Associazione Z:\Documenti\delibere\delibere 2015\SP Approvazione Convenzione impianto sportivo di Lemizzone

concessionaria dell'impianto medesimo, tenuto conto di quanto stabilito nel vigente regolamento d'uso dei campi da calcio comunali. L'assegnazione degli spazi comporta la sottoscrizione da parte degli Enti-Società suddetti di apposito atto in cui essi sottoscrivono l'impegno a rifondere eventuali danni arrecati ad arredi e attrezzature nel corso degli orari loro assegnati (v. allegato B).

La parte affidataria, in accordo con l'Amministrazione Comunale, ha la facoltà di chiudere l'impianto causa mal tempo per allenamenti e partite fatti salvi i regolamenti federali.

ART. 5 – GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO.

Il gestore condivide con l'Ente Locale la finalità di una gestione corretta e puntuale dell' Impianto Sportivo, idonea a garantire il regolare svolgimento dell'attività ginnico-motoria e la promozione dell'attività sportiva sia delle proprie squadre, sia delle squadre e dei gruppi o compagni di soggetti terzi assegnatari degli spazi in base all'apposito regolamento comunale. Le Parti si propongono, attraverso la gestione dell'impianto in oggetto, di promuovere la diffusione ed implementazione della pratica sportiva; condividono i valori di socialità e di promozione del benessere psicofisico in ambienti pubblici curati e mantenuti in efficienza, come ulteriori elementi di promozione della sicurezza e dell'agio.

Sono da considerarsi elementi di una corretta a puntuale gestione i seguenti (elencazione indicativa e non tassativa):

- a) apertura e chiusura dei cancelli d'accesso alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto, custodia delle chiavi e delle attrezzature, controllo degli ingressi in modo che abbiano accesso al campo le sole persone autorizzate ed il pubblico, quando previsto; ad ogni chiusura corrisponderà il controllo previsto per tutti gli impianti tecnologici;
- b) controllo della sicurezza delle strutture, ed in particolare la segnalazione di guasti agli Uffici Comunali competenti; la segnalazione di pericolo o anomalie derivanti da cattivo funzionamento degli impianti esistenti o di parti di essi dalle quali possa derivare un danno al patrimonio dell'Ente o a persone e, nei casi in cui si rende necessario un intervento immediato, l'attivazione e il coordinamento di tutte le attività previste, compresa la chiamata delle persone o Enti competenti (Amministrazione Comunale, P.S., VV.F. ecc);
- c) pulizia giornaliera degli spogliatoi e dei servizi;
- d) cura dei campi, che comprende: l'allestimento delle attività sportive (segnatura, montaggio e smontaggio reti e bandierine) e la loro costante manutenzione (ripiano di eventuali dislivelli, irrigazione del terreno, semina e sfalcio periodico dell'erba, ripristino del manto erboso) ed altre opere di manutenzione che si rendessero necessarie per la salvaguardia del terreno di gioco; cura dell'area verde adiacente al campo sportivo, come meglio identificata all'art. 2 della presente Convenzione, che consiste nella sua costante manutenzione e, in particolare, nello sfalcio periodico dell'erba.
- e) intestazione delle utenze per fornitura di gas, acqua ed energia elettrica;
- f) il corretto e tempestivo percepimento delle tariffe d'utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi secondo le procedure stabilite dal Regolamento d'uso campi da calcio;
- g) assunzione di responsabilità relativa alla corretta applicazione dei documenti di sicurezza a corredo dell'impianto, compresa l'individuazione di tutte le figure coinvolte in materia di sicurezza ed ivi Z:\Documenti\delibere\delibere 2015\SP Approvazione Convenzione impianto sportivo di Lemizzone

compresa la loro formazione; resta, invece, in capo all’Ufficio tecnico del Comune il posizionamento e la cura degli altri aspetti inerenti la scurezza: posizionamento e manutenzione presidi di sicurezza, quali maniglioni antipanico, estintori, lampade di sicurezza - se e dove necessari - produzione dl documento di valutazione rischi e il piano d’emergenza, da completarsi a cura della società con l’individuazione delle figure preposte.

h) presentazione rendicontazione trimestrale delle ore di utilizzo dei singoli impianti da parte delle società sportive (controllo di gestione);

ART.6 – ATTREZZATURA

L’impianto possiede una propria dotazione minima di attrezzature mentre tutti gli altri strumenti di lavoro necessari per gli interventi manutentivi devono essere forniti dalla Associazione/Società concessionaria.

Le attrezzature sportive e tutto quanto pertiene lo svolgimento dell’attività sportiva presenti nel Campo da Calcio vengono messe a disposizione nelle condizioni corrispondenti a quelle previste dalle vigenti norme di legge in materia di sicurezza e da quelle federali in materia di omologabilità. Le attrezzature non sportive sono messe a disposizione in buono stato ed idonee all’uso. Delle condizioni di cui al presente articolo sarà fatta constatazione scritta in apposito verbale di consegna.

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione del gestore - mediante contratto di comodato d’uso a titolo gratuito – (All. C) le seguenti altre attrezzature per l’uso limitato alle attività di manutenzione suddette:

- **N. 1 TRATTORINO “FERRARI TG 200”**
- **N. 1 MACCHINA IRRIGATRICE SEMOVENTE A RITORNO IDRODINAMICO COMPLETA DI ACCESSORI**
- **N. 1 RULLO TRAINATO E PORTATO A SOLLEVATORE**
- **N. 1 VASCHETTA CON RUOTE – SEGNACAMPO (SEGNASTADIO CARRELLO A VERNICE)**

L’Ente non si ritiene pertanto responsabile di danni o infortuni che potessero accadere durante l’uso dei sopracitati apparecchi.

ART.7 – MANUTENZIONE ORDINARIA.

La Società/ Associazione di gestione cura l’ esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria dell’impianto (campi da gioco, spogliatoi, recinzioni), ovvero realizzazione di tutto ciò che non è quantificabile economicamente, ma è da considerarsi all’interno dei normali costi di gestione, ed è funzionale alla buona gestione e conduzione del complesso sportivo, al fine di non pregiudicarne il buono stato (esecuzione di piccoli interventi quali, ad esempio, cambio lampade spogliatoi e servizi, sostituzione di serrature, sostituzione di interruttori, fusibili si sicurezza, sostituzione di prese di corrente, rubinetterie e soffioni docce ecc... interventi manutentivi sull’attrezzatura sportiva, reti, porte da calcio ecc....). Tali lavorazioni dovranno essere eseguite avendo cura di non apportare alcuna modifica all’impianto esistente, attraverso imprese individuate dal Comune di Correggio o comunque concordate con gli uffici competenti.

Nel caso in cui per gli impianti tecnologici l’Amministrazione Comunale decida di avvalersi di ditte esterne a cui vengano appaltati i relativi servizi, la società concessionaria dovrà provvedere autonomamente e direttamente ad effettuare le chiamate per gli interventi che rientrano nel canone contrattato con la ditta di manutenzioni, secondo le procedure predisposte, indicando l’intervento manutentivo da fare. Restano esclusi tutti gli interventi a costo per i quali occorra l’assenso preventivo dell’Amministrazione Comunale. Resta inoltre esclusa l’eventuale sostituzione delle lampade delle torri Z:\Documenti\delibere\delibere 2015\SP Approvazione Convenzione impianto sportivo di Lemizzone

di illuminazione dei campi; essa è posta a carico dell'Amministrazione Comunale, poiché per la stessa sono necessari mezzi meccanici speciali (autocarro con cestello elevatore), già nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale

ART. 8 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Le spese per la manutenzione straordinaria sono a carico della parte concedente.

Si intende per manutenzione straordinaria:

- ricostruzione di strutture portanti quando detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità;
- riparazioni complete e/o rifacimenti di coperture, del sistema di raccolta e/o lo smistamento delle acque piovane, delle recinzioni perimetrali;
- rifacimento e/o riparazioni di rilevante entità delle strutture o di parti di esse (es: rifacimento impianti docce, tribune ecc.);
- rifacimento del campo di gioco o di strutture fisse in dotazione agli impianti.

Sono comunque esclusi, poiché a carico della parte concessionaria, gli interventi classificabili di manutenzione straordinaria derivanti da incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria, oppure necessari per sopperire a danni provocati da utenti degli impianti o da cattivo utilizzo degli stessi, ovvero ritenuti opportuni dalla parte concessionaria per migliorare l'efficienza ed il confort degli utenti. E' a carico della parte concedente il ripristino/rinnovo delle attrezzature sportive in dotazione all'impianto di sua proprietà destinate alle competizioni ufficiali.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di realizzare interventi di manutenzione straordinaria perseguitando il minor impatto possibile sulle attività dell'impianto sportivo, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

ART. 9 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SVOLTA DALL'AFFIDATARIO DELLA GESTIONE.

Gli interventi di manutenzione straordinaria potranno essere eseguiti dalla parte concessionaria a propria cura e spese in luogo e vece della parte concedente, purché debitamente autorizzati da quest'ultima.

Ai sensi dell'art 4 comma 1 lettera i) della L.R. 11/2007, qualora l'intervento/investimento proposto abbia una certa consistenza, può essere convenuta dalle parti una proroga dei termini dell'attuale affidamento, commisurata all'entità dell'investimento.

ART. 10 – TARIFFE - USO GRATUITO

La remunerazione dell'attività di servizio esplicata nella gestione dell'impianto dalla società affidataria è data dalla possibilità di percepire direttamente le tariffe dai soggetti fruitori.

Le tariffe e l'uso dell'impianto sono stabiliti dalla parte concedente che coordina e provvede all'assegnazione degli spazi tra le società sportive richiedenti ivi inclusa la società di gestione dell'impianto medesimo all'inizio della stagione sportiva. La determinazione e la riscossione del corrispettivo d'uso da porsi a carico di dette Associazioni o gruppi saranno effettuate dal soggetto gestore con l'applicazione del tariffario comunale comprensivo dei tempi e modalità di riscossione deliberati dall'Amministrazione Comunale. La riscossione delle tariffe dovrà essere effettuata rispettando tutti gli adempimenti contabili e fiscali vigenti per i quali la società può far ricorso ad associazioni del terzo settore o associazioni di categoria o studi. Di eventuali anomalie o irregolarità, viene tenuta sollevata l'Amministrazione comunale.

Al fine di accentuare la promozione dell'attività sportiva mediante utilizzo pieno dell'impianto, alla società di gestione, nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione Locale, viene riconosciuto l'uso gratuito dell'impianto per lo svolgimento dell'attività sportiva di 2 squadre di cui almeno una del settore giovanile (1 allenamento settimanale del settore amatori o federale e 1 allenamento settimanale del settore giovanile) e 12 partite.

L'Amministrazione Comunale si riserva per proprie iniziative o attività da essa patrociante l'utilizzo gratuito dell'impianto sino ad un massimo di 5 gare.

I responsabili delle Società sportive assegnatarie degli spazi, si impegnano a sottoscrivere una dichiarazione attestante l' impegno della società da loro rappresentata a rifondere il gestore di eventuali danni arrecati ad arredi, cose o persone nel corso degli orari loro assegnati (v. all. B).

Le società sportive assegnatarie degli spazi sono impegnate a versare al gestore le quote riferite alle ore di allenamento previste in calendario salvo rinvii o sospensioni dovuti al maltempo o a preventivi accordi con il gestore.

ART. 11 – PUBBLICITA’.

Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno dell'impianto è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità (o diritto sulle pubbliche affissioni).

La parte concessionaria si impegna inoltre a diffondere e pubblicizzare all'interno del complesso sportivo oggetto della presente convenzione, ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dalla parte concedente.

L'utilizzo da parte del concessionario degli spazi esistenti all'interno dell'impianto sportivo ai fini pubblicitari, non potrà comunque in ogni caso determinare una gestione esclusiva della pubblicità a suo favore, potendo la parte concedente disporre in ogni momento di tali spazi a suo insindacabile e discrezionale valutazione.

ART.12 - UTENZE

Le spese riferite alle utenze (gas, acqua e luce) saranno a carico del concessionario.

ART. 13 – CONTRIBUTO COMUNALE E MODALITA’ DI EROGAZIONE

La parte concedente (ISECS), al fine di valorizzare l'apporto fattivo della società/associazione di gestione alle finalità di promozione sportiva, nell'assenza totale di ogni finalità di lucro, riconosce la funzione di servizio che la stessa svolge per la collettività ed al fine di non gravare sul bilancio complessivo della società/associazione stessa, ma anzi per assicurare un riconoscimento delle finalità istituzionali del soggetto in questione, esplicate anche mediante la collaborazione messa in campo e la disponibilità all'assunzione della gestione dell'impianto, assicura un contributo forfettario massimo annuo di **€ 8.300,00 €** (incluse le ritenute di legge).

Per gli esercizi successivi al primo anno, il contributo verrà adeguato in base all'indice ISTAT.

In sede di rateo o di erogazione annuale del contributo, il legale rappresentante dell'associazione dichiara, con apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà, che l'importo ottenuto corrisponde a spese effettivamente sostenute dalla società/associazione.

Il contributo verrà così erogato:

- il 50% entro **il 30 marzo** di ogni anno;
- la restante quota a saldo verrà erogata al termine di ogni esercizio verificato il reale utilizzo dell'impianto sportivo e con la dimostrazione di aver rispettato i termini e le modalità per le riscossioni delle tariffe nei confronti dei terzi utilizzatori.

Il contributo verrà erogato con la suddetta periodicità anche nei successivi esercizi, sino alla scadenza della Convenzione.

Entro il 30 giugno di ogni anno il gestore dovrà presentare una relazione dettagliata sull'attività sportiva svoltasi nell'impianto in oggetto e la rendicontazione delle entrate e delle uscite sostenute.

Z:\Documenti\delibere\delibere 2015\SP Approvazione Convenzione impianto sportivo di Lemizzone

Qualora, anche in virtù degli utilizzi degli spazi dell'impianto da parte di altre società sportive si verificasse una gestione in attivo, in comune accordo con l'Amministrazione Comunale potranno apportarsi migliorie all'impianto sportivo stesso.

ART. 14 – CONTROLLI.

L'amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di compiere a mezzo di propri organi tutti i controlli che giudicherà necessari a garantire la correttezza e la puntualità dei servizi previsti dalla convenzione, assicurando così un'ampia azione di vigilanza.

La parte concedente, inoltre, ha la facoltà, nel caso di attività o assistenze all'impianto sportivo non assicurate compiutamente e tali da mettere in discussione la regolare fruizione degli spazi e della struttura, di provvedere altrove, anche a costi superiori con possibilità di rideterminazione delle condizioni del presente rapporto di collaborazione.

ART.15 – ASSICURAZIONI.

La parte concessionaria si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall'utilizzo degli spazi e degli impianti, esonerando in tal modo l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventi e circostanze derivanti dall'utilizzo dell'impianto, che si rivelino dannose per terzi e dei quali potrà essere chiamato a rispondere solo il concessionario.

ART. 16 – RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

Alla scadenza della presente convenzione l'impianto dovrà essere reso in buone condizioni, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso e alla vetustà. Pertanto, la Parte concessionaria si impegna ad assicurare un corretto uso dell'impianto da parte delle società sportive onde evitare danni di qualsiasi genere. Essa risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, precisandosi che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati e ciò senza diritto a compensi.

E' vietata la cessione anche parziale della presente concessione di gestione.

ART. 17 – REVOCA.

Trattandosi di concessione della gestione di un servizio per finalità pubbliche di promozione dell'attività sportiva, di ottimizzazione nell'utilizzo dell'impianto, di generalizzazione della possibilità di frequenza ed utilizzo, questa convenzione può essere revocata dalla parte concedente in caso di negligenze o imperizie che portano al mancato raggiungimento, totale o parziale, delle finalità pubbliche, previo richiamo scritto a rimuovere gli inconvenienti riscontrati. In tal caso di riscontrate gravi imperizie o negligenze si può giungere fino al mancato riconoscimento in tutto o in parte della quota di contributo annuale ancora da erogarsi, comunque non oltre il concorso del ripristino del danno procurato con la negligenza.

Così come, nel caso del sopraggiungere di ragioni di interesse pubblico, l'Amministrazione Comunale, e per essa ISECS, si riserva la possibilità di revoca del presente rapporto convenzionale

Il concessionario potrà, a sua volta, per sopravvenute e documentate difficoltà di carattere gestionale, retrocedere dalla presente convenzione, con preavviso all'Amministrazione Comunale, mediante raccomandata A/R, con anticipo di 90 giorni.

In tal caso, alla società/associazione sarà riconosciuta una quota di contributo forfettaria proporzionata al periodo di presa in carico della gestione rispetto all'interezza del periodo annuale.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del d. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, tratterà i dati personali, derivanti Z:\Documenti\delibere\delibere 2015\SP Approvazione Convenzione impianto sportivo di Lemizzone

dalla presente convenzione, esclusivamente nelle modalità e per le finalità necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al rapporto convenzionale e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 il Gestore si obbliga a trattare i dati personali nell’esplicitamento dell’incarico ricevuto, secondo le norme del Codice per la protezione dei dati personali e ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice stesso.

ART. 19 – SPESE.

Eventuali spese per il presente atto e quelle conseguenti sono a carico della Parte concessionaria.

Ai sensi dell’art 27-bis dell’Allegato B) al DPR 642/1972: “Atti, documenti e registri **esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto**”, risultano esenti gli: “Atti, documenti, istanze, contrattidichiarazioni, poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”. Pertanto se la parte concessionaria riveste una di tali posizioni il presente atto è esente da imposta di bollo.

ART. 20 - Per quanto non contemplato nella presente convenzione, le Parti fanno riferimento alle norme in vigore in materia ed alle consuetudini locali.

Letto, confermato e sottoscritto

p.la Società Sportiva
Il Legale Rappresentante

p.il Comune di Correggio
Il Direttore ISECS
Dott. Dante Preti

Allegato "B"

DICHIARAZIONE DELL'ASSEGNOTARIO

OGGETTO: UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO DI.....
PER ATTIVITA' SPORTIVA - A. S.

Il sottoscritto.....
nato a.....il.....
residente a.....in via.....n.....
in qualità di Presidente o Legale rappresentante della Società Sportiva/Gruppo Sportivo.....
(Denominazione e regione sociale della Soc. Sportiva)
con sede legale in via.....n.....
Città.....
CODICE FISCALE.....
PARTITA IVA.....
TELEFONO.....

DICHIARA

CHE la Società Sportiva/Gruppo Sportivo di cui è legale rappresentante si impegna:

- a garantire la presenza di proprio personale durante lo svolgimento dell'attività sportiva;
- ad attenersi al rispetto degli orari e dei turni assegnati e riportati nel prospetto allegato;
- a rifondere al gestore dell'impianto eventuali danni sopravvenuti a persone o cose durante lo svolgimento della suddetta attività;
- a versare al gestore dell'impianto le quote riferite alle ore di allenamento previste in calendario nei termini indicati all'art. 8 della convenzione e le partite svolte la somma desunta dall'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale alle seguenti condizioni:

PER ALLENAMENTI:

Il 40% entro il 30/09 o all'inizio dell'utilizzo periodico

Il 30% entro il mese di gennaio o alla metà dell'utilizzo periodico

Il resto, come conguaglio, a fine anno agonistico o di utilizzo periodico

PER PARTITE:

Versamento a dicembre e a giugno sulla base delle partite effettuate.

IN FEDE

Correggio, lì.....

Allegato "C"

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO ALLA
SOCIETA'/ASSOCIAZIONE _____ DI ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER
LA MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ nella Residenza Municipale di Correggio fra l'Amministrazione Comunale – ISECS - rappresentata dal Direttore di ISECS, Dott. Dante Preti, autorizzato dall'art. 23 lett. f) del Regolamento Istitutivo dell'ISECS nonché dall'art.18 del Regolamento dei contratti e _____ per il/la quale interviene il SIG. _____ nella sua qualità di Presidente pro-tempore domiciliato via _____ - _____ --, in esecuzione della delib. n. _____ del CDA ISECS, in data _____ - esecutiva ai sensi di legge

Si conviene e si stipula quanto segue:

1- il Comune di Correggio **consegna** alla Soc. Sportiva/Associazione _____ la seguente attrezzatura:

- **N. 1 TRATTORINO RASAERBA – FERRARI – MOD. TG 200**
- **N. 1 RULLO DA TRAINO PER TERRENO**
- **N. 1 IRRIGATORE CON RULLO – STENDITUBO**
- **N. 1 VASCHETTA CON RUOTE - SEGNACAMPO**

affinché se ne serva esclusivamente per la manutenzione dei campi di calcio siti in Comune di Correggio, in via Lemizzone, per la durata della convenzione da oggi, senza alcun compenso;

- 2- La manutenzione ordinaria dell' attrezzatura sarà a carico della Società sportiva/Associazione mentre la manutenzione straordinaria sarà a carico del Comune;
- 3- Il Comune sarà esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'uso delle attrezzature suddette;
- 4- Alla scadenza della convenzione _____, è obbligata a restituire l'attrezzatura al Comune nello stato di conservazione in cui la stessa è stata consegnata. Le parti prendono atto che tutto ciò che non è stato espressamente contemplato dal presente atto è rinviato alle disposizioni dettate dal Cod.civ. in materia (artt.1803 e segg.)

Il Presidente

Il Funzionario delegato
dal Direttore ISECS
(Dott. Preti Dante)

Allegato “D”

DICHIARAZIONE DEL GESTORE

Il sottoscritto.....
nato a.....il.....
residente in.....via.....n.....Telefono.....
in qualità di Presidente e/o Legale rappresentante della Società
Sportiva/Associazione.....
convenzionata con l’Amministrazione comunale per la concessione in uso e la gestione
dell’impianto sportivo di(Delibera di Consiglio di
Amministrazione ISECS – Comune di Correggio n. del.....)

SI IMPEGNA

- a mettere a disposizione dell’assegnatario l’impianto sportivo nelle condizioni ottimali della normativa vigente;
- ad assicurare il controllo, la manutenzione ed il buon funzionamento dello stesso;
- ad applicare –per l’uso degli spazi assegnati- le tariffe deliberate dall’Amministrazione Comunale provvedendo direttamente alla loro riscossione;

IN FEDE

Correggio, lì.....

-----OOO-----

ORIGINALE

F.to in originale
Il Presidente
Ferri Emanuela

F.to in originale
Il Direttore
dott. Dante Preti

-----OOOO-----

La proposta della presente deliberazione è stata trasmessa per l'approvazione / Nullaosta alla Giunta Comunale in data **27/10/2015** e al Segretario Comunale per la pubblicazione Nullaosta /approvazione in data **29/10/2015**.

----- OOOO -----

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Correggio lì _____

F.to Il Segretario Generale